CAMERA DEI DEPUTATI N. 2905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BAMPO, ROMANO CARRATELLI, TASSONE, GASPARRI, LAVAGNINI, FRIGERIO, BALLAMAN, BALOCCHI, FONGARO, FONTAN, RIZZI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme per l'avanzamento a titolo onorifico degli ufficiali e dei sottufficiali delle Forze armate

Presentata il 18 dicembre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che si sottopone alla Vostra attenzione ha il solo scopo di dare un riconoscimento agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate in ausiliaria che hanno lealmente e con dedizione servito lo Stato, non solo per mantenere l'efficienza dell'apparato militare, ma anche l'intera struttura democratica del Paese.

La presente proposta di legge non prevede alcun beneficio economico per i destinatari e quindi nessun onere o aggravio a carico delle finanze dello Stato; inoltre non incide sullo *status* del militare destinatario, in quanto non può più essere soggetto a richiamo.

Ricordiamo, inoltre, che negli ultimi anni ci sono già stati vari provvedimenti che hanno conferito una promozione al grado superiore anche oltre quello massimo previsto per il ruolo di appartenenza.

La promozione a titolo onorifico è un istituto ampiamente recepito e diffuso e con la presente proposta di legge si intende dare un giusto attestato morale a chi ha compiuto il proprio dovere con grande sacrificio e spirito di abnegazione al servizio della Patria.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, del Corpo della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto, è concessa una promozione al grado superiore esclusivamente a titolo onorifico, dal giorno precedente alla collocazione in riserva. Il grado onorifico non modifica l'anzianità ai fini del congedo assoluto.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non innova la disciplina delle promozioni concesse ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, nonché dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, e successive modificazioni, ed opera anche per promozioni massime previste per il ruolo di appartenenza.

3. L'ufficiale ed il sottufficiale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati collocati nella riserva od in congedo assoluto, conseguono la promozione senza alcun assegno aggiuntivo, con decorrenza dal giorno precedente il collocamento nella riserva od in congedo assoluto.

4. L'ufficiale ed il sottufficiale conseguono la promozione a titolo onorifico solo se:

a) non hanno riportato negli anni di servizio le qualifiche di « inferiore alla media » o « insufficiente », né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

b) non sono incorsi in provvedimenti di sospensione dal servizio, per provvedimenti disciplinari o penali;

c) non hanno usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

d) sono stati giudicati con la qualifica di « eccellente » al momento di essere collocati in ausiliaria, e per almeno dieci anni durante la carriera militare.

5. La promozione è concessa anche nei casi in cui la cessazione dalla posizione di ausiliaria è dovuta a malattia dipendente o meno da causa di servizio, con le stesse modalità e decorrenza previste dal comma 3.

6. La promozione non è computabile ai fini del trattamento di quiescenza e l'ufficiale od il sottufficiale promossi ai sensi della presente legge non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione. In tale caso l'ufficiale od il sottufficiale rivestono il grado conseguito in ausiliaria.

7. La promozione non è concessa con decreto del Ministero della difesa; a domanda dell'interessato, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno precedente il collocamento nella posizione di riserva.

8. L'ufficiale ed il sottufficiale che si trovano, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle condizioni previste al comma 3, possono presentare la domanda di cui al comma 7 entro un anno dalla data di entrata in vigore della medesima.

DDL13-2905
Lire 500